



Decreto Dirigenziale n. 1123 del 06/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:

RIFORMA FORMAZIONE PROFESSIONALE. PROROGA AUTORIZZAZIONI PERCORSI
FORMATIVI A RILASCIO DI QUALIFICAZIONI EX D.G.R. 223-2014 E IDONEITA' EX
D.G.R. 45-2005 E SS.MM.II.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

- a) la Deliberazione di G.R. n.808 del 23 dicembre 2015 (Allegato A) approva gli Standard formativi minimi, per Livello EQF di riferimento, ai fini della progettazione didattica dei percorsi formativi relativi ai Titoli ed alle Qualificazioni ricompresi nel Repertorio ex D.G.R. 223/2014 e ulteriori disposizioni (Allegato B) per l'autorizzazione, la gestione e la vigilanza delle attività di formazione professionale "Autofinanziata", nelle more dell'approvazione degli Standard formativi di dettaglio;
- b) la Deliberazione di G.R. n.223 del 27 giugno 2014, recante "Approvazione degli indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione" pone attuazione all'art.4, comma 67, della Legge 92/2012 mediante l'istituzione del Repertorio regionale dei Titoli e delle Qualificazioni;
- c) la Deliberazione di G.R. n.242 del 22 luglio 2013 approva il "Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei Servizi di Istruzione e Formazione Professionale e dei Servizi per il Lavoro in Regione Campania";
- d) la Deliberazione di G.R. n.315 del 21/06/2011 approva Nuove disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività di Formazione Professionale autofinanziata;
- e) la Legge Regionale 18 novembre 2009, n.14 "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro" pone avvio alla Riforma del Sistema di Istruzione, Formazione e Lavoro;
- f) la Deliberazione di G.R. n.45 del 21 gennaio 2005 e ss.mm.ii. definisce il "Catalogo regionale dei percorsi formativi Autofinanziati", ivi inclusi i percorsi formativi a rilascio di "Idoneità".

VISTI (rif. nazionali)

- a) il Decreto I.M. (M.L.P.S. di concerto con M.I.U.R.) 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative Competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art.8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13";
- b) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli Apprendimenti non formali e informali e degli Standard minimi di servizio del Sistema nazionale di Certificazione delle Competenze, a norma dell'art.4, commi 58 e 68 della Legge 92/2012";
- c) la Legge 28 giugno 2012, n.92 "Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita", art.4, commi 51-68.

CONSIDERATO che

- a) con riferimento alle Istanze di autorizzazione pervenute dalle Agenzie formative accreditate ex D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii., venivano attivate le istruttorie di rito da parte del Gruppo di Lavoro (di seguito GdL) preposto ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. 808/2015 per le relative autorizzazioni aventi validità annuale;
- b) con specifico riferimento ai percorsi formativi finalizzati al rilascio di:
 - b.1) "Qualificazioni" di cui al Repertorio ex D.G.R. 223/2014, Regione Campania – DG 11 procede al costante aggiornamento/manutenzione degli Standard Tecnico-Professionali e/o degli Standard formativi di riferimento, anche sulla base dei contenuti e dell'evoluzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ex art.8 del D.Lgs 13/13 sopra richiamato;
 - b.2) "Idoneità" ad operare nel Mercato del Lavoro collegato, sono allo stato attuale confermati gli Standard Tecnico-Professionali e Formativi approvati con D.G.R. 45/2005 e ss.mm.ii., al di fuori del dettato normativo della Riforma in atto.

VALUTATO che

- a) sia con riguardo ai percorsi a rilascio di "Qualificazione" che di "Idoneità", in assenza di integrazioni/modificazioni intervenute su Standard Tecnico-Professionali e/o Formativi approvati, le autorizzazioni allo svolgimento dei percorsi formativi concesse dal GdL nominato ai sensi dell'Allegato B alla Deliberazione di G.R. n.808/2015, sono da intendersi prorogate oltre l'anno di validità sancito dal provvedimento medesimo;
- b) il regime di proroga è da intendersi sino ad avvenuta erogazione di un numero pari a cinque (5) Edizioni Corsuali del Percorso Formativo autorizzato a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al termine delle quali, è fatto obbligo all'Agenzia formativa di presentare nuova Istanza autorizzativa corredata del progetto formativo anche in caso di conferma della progettazione;
- c) con specifico riferimento alla/e Edizione/i Corsuale/i in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la/le stessa/e andrà/andranno completata/e in forza delle previgenti disposizioni al di fuori del computo delle cinque (05) Edizioni Corsuali;
- d) con specifico riferimento alla modalità di erogazione in FaD, è da rettificarsi il valore percentuale ammissibile di "assenza massima consentita durante la fruizione delle ore in aula", ai sensi del paragrafo 14, comma 2, della D.G.R. 315/2011 da settanta per cento (70%) a dieci per cento (10%).

RITENUTO di

- a) dovere disporre che, laddove intervengano integrazioni/modificazioni su Standard Tecnico-Professionali e/o Formativi, le Agenzie formative accreditate ex D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii., siano inderogabilmente tenute a trasmettere nuova Istanza autorizzativa corredata della nuova progettazione, sia con riguardo ai percorsi a rilascio di "Qualificazione" ex D.G.R. 223/2014 che di "Idoneità" ex D.G.R. 45/2005 e ss.mm.ii., entro e non oltre i successivi sessanta (60) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del relativo provvedimento;
- b) dovere disporre che, in assenza di integrazioni/modificazioni su Standard Tecnico-Professionali e/o Formativi approvati, le autorizzazioni allo svolgimento dei percorsi formativi concesse dal GdL nominato ai sensi dell'Allegato B alla Deliberazione di G.R. n.808/2015, sono da intendersi prorogate;
- c) dovere vincolare la validità del periodo di proroga alla erogazione di un numero pari a cinque (5) Edizioni Corsuali, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al termine delle quali è fatto obbligo all'Agenzia formativa di presentare nuova Istanza autorizzativa corredata del progetto formativo anche in caso di conferma della progettazione;
- d) potere disporre che, con specifico riferimento alla/e Edizione/i Corsuale/i in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la/le stessa/e andrà/andranno completata/e in forza delle previgenti disposizioni al di fuori del computo delle cinque (05) Edizioni Corsuali;
- e) dovere rettificare, con specifico riferimento ai percorsi formativi in modalità FaD, il valore percentuale ammissibile di "assenza massima consentita durante la fruizione delle ore in aula", ai sensi del paragrafo 14, comma 2, della D.G.R. 315/2011 da settanta per cento (70%) a dieci per cento (10%).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici della DG11, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della medesima DG11

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di:

1. disporre che, laddove intervengano integrazioni/modificazioni su Standard Tecnico-Professionali e/o Formativi, le Agenzie formative accreditate ex D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii., siano inderogabilmente tenute a trasmettere nuova Istanza autorizzativa corredata della nuova progettazione, sia con riguardo ai percorsi a rilascio di "Qualificazione" ex D.G.R. 223/2014 che di "Idoneità" ex D.G.R. 45/2005 e ss.mm.ii., entro e non oltre i successivi sessanta (60) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del relativo provvedimento;

2. disporre che, in assenza di integrazioni/modificazioni su Standard Tecnico-Professionali e/o Formativi approvati, le autorizzazioni allo svolgimento dei percorsi formativi concesse dal GdL nominato ai sensi dell'Allegato B alla Deliberazione di G.R. n.808/2015, sono da intendersi prorogate;
3. vincolare la validità del periodo di proroga alla erogazione di un numero pari a cinque (5) Edizioni Corsuali, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al termine delle quali è fatto obbligo all'Agenzia formativa di presentare nuova Istanza autorizzativa corredata del progetto formativo anche in caso di conferma della progettazione;
4. disporre che, con specifico riferimento alla/e Edizione/i Corsuale/i in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la/le stessa/e andrà/andranno completata/e in forza delle previgenti disposizioni al di fuori del computo delle cinque (05) Edizioni Corsuali;
5. dovere rettificare, con specifico riferimento ai percorsi formativi in modalità FaD, il valore percentuale ammissibile di "assenza massima consentita durante la fruizione delle ore in aula", ai sensi del paragrafo 14, comma 2, della D.G.R. 315/2011 da settanta per cento (70%) a dieci per cento (10%);
6. trasmettere il presente atto:
 - 6.1 alla Direzione Generale 11 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili ed all'Assessora al Ramo;
 - 6.2 alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione Decreti Dirigenziali per la registrazione e al Settore Stampa, documentazione, informazione e B.U.R.C. ai fini della pubblicazione.